



## Circolare 1/E/2018 del 17/1/2018

Con la Circolare 1/E, del 17/1/2018, l'Agenzia delle entrate - grazie ad un'intelligente interpretazione della norma - ha di fatto ripristinato l'operatività precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 24/4/2017, n.50.

In estrema sintesi, le **fatture emesse nel 2017** (con riferimento alla data documento) e **ricevute nel 2018**, possono continuare ad essere registrate nel 2018 (con riferimento alla data registrazione) e confluiscono nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui sono state registrate.

Con la sola eccezione del caso in cui nel 2018 siano variate le regole e le condizioni in cui il diritto alla detrazione era sorto nel 2017, in quanto - ancorché registrate e liquidate nel 2018 - queste fatture devono continuare a seguire le regole di detrazione IVA vigenti nel 2017.

La Circolare cita quale esempio quello di un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017, anno in cui aveva un **pro rata** di detraibilità del 75%, che dovrà applicare in liquidazione per questa sola fattura il pro rata del 75% vigente nel 2017, ancorché la fattura venga registrata e liquidata in un qualsiasi periodo di liquidazione del 2018, esercizio in cui si applica un diverso pro rata (ad esempio l'80%) per tutte le altre fatture.

Quindi nella maggior parte dei casi (**assenza di pro rata**) non cambia nulla rispetto allo scorso anno ed è **già ora possibile registrare negli applicativi contabili le fatture emesse nel 2017 e ricevute nel 2018**.

Negli altri casi in cui, invece, sono variate le regole e le condizioni in cui il diritto alla detrazione era sorto nel 2017 (presenza di pro rata) occorre attendere l'aggiornamento delle procedure contabili.

Occorre altresì attendere l'aggiornamento delle procedure contabili in tutti quei casi (*probabilmente marginali*) in cui le fatture emesse nel 2017 siano state ricevute nel 2017 e non registrate entro il 31/12/2017 (di fatto si tratta delle c.d. fatture "dimenticate").

Infatti in questo caso è possibile detrarre l'IVA esclusivamente nella dichiarazione Annuale IVA 2018, registrando le fatture nei registri IVA entro il 30/04/2018, ma senza computarle nelle relative liquidazioni periodiche.

A seguito dei necessari approfondimenti normativi e funzionali che saranno effettuati nei prossimi giorni, saremo in grado di fornire una puntuale pianificazione dei rilasci.

Di seguito riportiamo due tra i passaggi più significativi della citata Circolare 1/E del 17/1/2018.  
Paragrafo 1.4 - Registrazione delle fatture di acquisto – Coordinamento con l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta

*"Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato art.*



## CONTABILITA'

Detrazione IVA dopo le modifiche introdotte dal D.L. 24/4/2017, n.50

Circolare 1/E/2018 del 17/1/2018

*25, primo periodo - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza."*

*"Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017)."*

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo dell'operatività sopra descritta:

